



Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 1542/64
Iscr. Reg. Naz. delle Ass. di Prom. Sociale al n. 95/04
Sede: Via Casilina n. 3T - 00182 Roma
Codice Fiscale 80035790585 Partita Iva 05812451002
C/C Postale n. 75392001

CONTRIBUTO ANFFAS ONLUS ALLA CONSULTAZIONE SU PIATTAFORMA ON LINE SUI DISEGNI DI LEGGE A.S. 2048 – 2128 – 2266

Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale), in rappresentanza delle sue oltre 14.000 famiglie associate, dislocate in tutto il territorio nazionale, ritiene di partecipare alla consultazione on line sui disegni di legge A.S. 2048 – 2128 – 2266 portando la propria sessantennale esperienza e facendosi portavoce dei concreti bisogni e delle aspettative delle famiglie al cui interno vivono persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Tale vissuto ci porta a sostenere che i punti qualificanti di un atto normativo volto al riconoscimento del *caregiver* familiare dovrebbero essere quelli qui di seguito riportati.

- 1) La disabilità è un problema sociale e non privato e, pertanto, deve essere lo Stato, *in primis*, a garantire un'adeguata rete integrata di servizi atta ad assicurare la migliore qualità di vita possibile alle persone con disabilità, con priorità a quelle con bisogno di elevata intensità di sostegni;
- 2) Lo Stato deve riconoscere e sostenere il ruolo di assistenza e cura dei genitori e familiari delle persone con disabilità; i sostegni formali ed informali dagli stessi forniti devono essere sempre considerati aggiuntivi e non sostitutivi rispetto ai servizi erogati dai vari soggetti pubblici istituzionalmente deputati;
- 3) I sostegni necessari alla permanenza della persona assistita presso il proprio domicilio devono essere sempre indicati nel progetto individuale redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 Legge n. 328/00 e parte di una più ampia ed articolata rete integrata di servizi, rispetto ai quali l'intervento del caregiver familiare deve considerarsi coordinato, integrante ed aggiuntivo;
- 4) Il diritto a vedersi riconosciuto un caregiver familiare deve riguardare i cittadini in possesso della certificazione di cui all'articolo 3 comma 3 Legge n. 104/1992 (che per definizione necessitano di un'assistenza permanente, globale e continuativa), a prescindere da qualsiasi età e non



Riconosciuta da

CIP
Comitato Italiano
Paralimpico



S.A.I.?
(Servizio Accoglienza e Informazione)
sai@anffas.net

Tel. 06/3611524 - 06/3212391 - Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net - e-mail: nazionale@anffas.net
posta certificata: nazionale@pec.anffas.net





- legandolo al possesso di una percentuale di residue capacità lavorative (come è oggi l'invalidità civile);
- 5) La platea dei destinatari delle proposte di legge (caregivers familiari) dovrebbe ricomprendere i genitori, il coniuge, le persone con cui si è instaurata un'unione di fatto o di convivenza ai sensi della legge n. 76/16, parenti ed affini entro il secondo grado (inclusi gli affidanti), espressamente scelti dalla persona assistita, e non già soggetti terzi, del tutto estranei al nucleo familiare;
 - 6) Dovrebbero essere espressamente previsti trattamenti pensionistici anche a chi abbia solo contributi figurativi avendo dedicato l'intera vita allo svolgimento di attività di caregiver familiare (soprattutto le mamme), avendo perso precocemente il lavoro o non avendone mai avuto accesso;
 - 7) Dovrebbe essere prevista la cumulabilità dei contributi per attività di caregiver familiare con eventuali altri contributi derivanti da attività lavorative;
 - 8) Dovrebbe essere lasciata la possibilità al *caregiver* familiare di prestare anche assistenza domiciliare a fronte di assegni di cura erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano

Tutti i punti sopra delineati sono oggetto di proposte di emendamenti da parte di Anffas Onlus e già direttamente inserite nei testi che riportati qui di seguito.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

**Testo coordinato delle proposte di legge A.S. 2128 – A.S. 2266
integrato con emendamenti Anffas Onlus**

Art. 1.
(Finalità)

1. La Repubblica italiana considera degna di tutela giuridica l'attività di cura e di solidarietà prestata a ~~persone terze, non necessariamente legate da un vincolo di parentela, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.~~ in ambito domestico, volontariamente e gratuitamente, verso il coniuge, la persona con cui si è in unione di fatto o convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, un parente o un affine entro il secondo grado ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La presente legge è finalizzata al riconoscimento, alla valorizzazione e alla tutela di chi presta assistenza a una ~~persona~~ delle persone di cui al comma 1 non autosufficiente, con necessità di sostegni ad elevata intensità, in possesso della certificazione di cui all'articolo 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104. conciliando tale attività con la sua vita lavorativa e sociale, disciplinando gli ambiti di competenza diretta e indicando i principi a cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad attenersi nella definizione dei propri interventi normativi in materia.

Art. 2.
(Definizione di caregiver familiare)

1. Il *caregiver* familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona delle persone di cui all'articolo 1 ~~non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.~~

2. L'aiuto prestato dal *caregiver* familiare, in base alla situazione di bisogno della persona assistita, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, la assiste nel disbrigo delle pratiche amministrative, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.

3. Nello svolgimento della attività di cui al presente articolo il *caregiver* familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di assistenti familiari o personali.

Art. 3.
(Riconoscimento del caregiver familiare)

1. Al riconoscimento formale della figura del *caregiver* familiare provvede, ~~nel contesto del sistema integrato dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, il servizio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per l'accoglienza delle richieste di intervento per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, che necessitano di interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.~~ l'Inps su richiesta dello stesso caregiver, che deve comprovare i requisiti con i seguenti documenti:

a) certificato di stato di famiglia storico- anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra caregiver e familiare assistito;

- b) la copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- c) la dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo amministratore di sostegno ovvero del tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di individuazione del richiedente quale caregiver familiare agli effetti della presente legge;

2. Nell'ambito della definizione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, piano assistenziale individuale, il servizio di cui al comma 1 le unità di valutazione multidimensionali dei distretti socio-sanitari stabilisce individua il contributo integrativo di cura e le attività del *caregiver* familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al *caregiver* familiare di affrontare possibili difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per sé o per la persona assistita assistito.

3. Il contributo di cura ed attività del *caregiver* familiare ai sensi del comma 2 costituisce titolo per la richiesta al datore di lavoro di flessibilità oraria sul lavoro e permessi ad esso finalizzati, nonché per la richiesta all'accesso ad altre opportunità riconosciute ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura e di assistenza ai sensi dell'articolo 5

Art. 4.

(Valorizzazione e sostegno del ruolo di cura e di assistenza)

1. Per valorizzare e sostenere il *caregiver* familiare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, assicurano al medesimo *caregiver*:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;

c) un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver* familiare, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinendo il piano di assistenza individuale qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio del *caregiver*;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali formati con competenze certificate e iscritti in appositi albi territoriali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurargli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5.

(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.
2. Nel caso di *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività ex-trascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.
- ~~4. Ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono estesi anche ai *caregiver* familiari assunti con ogni forma di contratto di lavoro subordinato e parasubordinato.~~
4. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per il coniuge, le persone con unioni di fatto o convivenze di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, ed i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione alla stessa persona di cui si prende cura e carico.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni favorisce la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:
 - a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;
 - b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.

Art. 5 bis.

(Tutela previdenziale)

1. Al *caregiver* familiare è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato per il periodo di attività di assistenza e cura svolta in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del possesso per il familiare assistito della certificazione di cui all'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali contributi danno diritto al relativo trattamento pensionistico a partire dal loro trentesimo anno.
2. I contributi di cui al comma 1 si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

Art. 5 ter
(Tutela Assicurativa)

1. Per la persona assistita dal caregiver familiare, è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità da parte del caregiver familiare di prestare l'attività di cura, per malattia o infermità certificati, a tutela del diritto alla salute del caregiver stesso.

Art. 5 quater
(Tutele per malattie)

1. — 1. Al caregiver familiare, come individuato dalla presente legge, sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Art. 6.

(Sostegno economico alle attività di cura e di assistenza)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, promuove accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del piano di cura di cui all'articolo 3, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata.

~~2. Ai fini delle imposte sui redditi, al caregiver familiare è riconosciuto il beneficio della detraibilità dal reddito ovvero del credito d'imposta relativamente al 50 per cento delle spese sostenute per la cura del proprio assistito nell'ambito del piano di cui all'articolo 3 e fino ad un importo massimo di 1.000 euro annui.~~

~~3. L'assistenza domiciliare assicurata attraverso Alle persone beneficiare di gli assegni di cura erogati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto anche nel caso in cui può essere prestata anche dal l'assistenza domiciliare sia prestata da un caregiver familiare di cui all'articolo 3.~~

Art. 6. bis
(Tutela del caregiver familiare)

1. Il caregiver familiare, come individuato all'articolo 2 della presente legge, è equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini del riconoscimento del diritto al lavoro. Tale diritto deve essere garantito, su richiesta del lavoratore caregiver, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.
(Tutela del reddito delle famiglie caregiver)

Art. 7.
(Azioni di sensibilizzazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del *caregiver* familiare, è istituita in collaborazione con le associazioni delle famiglie e con gli organismi operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del *caregiver* familiare, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare.

Art. 8.
(Indagine multiscopo)

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento generale della popolazione specifici quesiti ed effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.